

## Scheda 4 – MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITÀ

### La malattia

Chi lavora in Svizzera ha diritto all'indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicura i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove il lavoratore non venga assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un'indennità per perdita di salario pari all'80% del suo stipendio. La durata dell'indennità è differenziata in rapporto all'anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Per quanto riguarda la tutela dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla "Scala bernese" che prevede i seguenti parametri:

- 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
- 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
- 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
- 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
- 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
- 6 mesi di indennità oltre il 20° anno

### L'infortunio

In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:

- infortunio professionale;
- infortunio non professionale.

Il primo si ha quando l'evento accidentale avviene nell'ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all'esterno dell'ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un'assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità pari all'80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all'indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi). E' l'ente assicurante, ad esempio SUVA a definirne il riconoscimento.

### La maternità

La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane complessive (6 antecedenti e 8 successive). L'assenza è retribuita con un'indennità pari all'80% dello stipendio.

Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza:

- non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;
- non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;
- non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
- in caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico;
- si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L'indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni per la lavoratrice con un'anzianità assicurativa di almeno nei nove mesi, in caso di parto prematuro l'anzianità assicurativa deve essere di almeno 10 mesi, altrimenti tale diritto non viene riconosciuto. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lavorativa che non può, però, in nessun caso riprendere prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.